

Codice A1817B

D.D. 5 agosto 2020, n. 2083

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 156/20 relativa al mantenimento di un attraversamento subalveo del Rio Sant'Anna con metanodotto DN 200 (8") in Comune di OMEGNA (VB). Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A.



ATTO DD 2083/A1817B/2020

DEL 05/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904, D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 156/20 relativa al mantenimento di un attraversamento subalveo del Rio Sant'Anna con metanodotto DN 200 (8") in Comune di OMEGNA (VB).
Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A.

Premesso che:

con domanda in data 11/11/10 la SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R per il mantenimento di un attraversamento subalveo del Rio Sant'Anna con metanodotto DN200 (8") in Comune di OMEGNA (VB), così come previsto dalla Convenzione tra Regione Piemonte e SNAM Rete Gas S.p.A. rep. n. 14364 del 16/04/2009;

all'istanza sono allegati gli elaborati tecnici descrittivi delle opere "come costruite";

a seguito di sopralluogo in data 30/07/20 e dell'esame degli elaborati tecnici, è stato accertato che non è mutato lo stato dei luoghi e pertanto il mantenimento delle opere è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Sant'Anna.

Visto il regolamento regionale n.14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della LR 12/2004, questo settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto dai provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la SNAM Rete Gas S.p.A. al mantenimento di un attraversamento subalveo del Rio Sant'Anna con metanodotto DN200 (8") in Comune di OMEGNA (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza in data 11/11/10 nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna modifica alle opere esistenti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica esistenti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario

Ing. Massimo di Bari

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'